



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";



VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 dicembre 2023 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P2022132927 del 27 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;



VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca registrato a Roma il 1/10/2021 al n. 23103 serie 1T, Rep. n. 46.497-Racc. n. 26.980, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220041903 del 17 maggio 2022, indirizzata all'allora Ministero della Transizione ecologica ed acquisita in pari data con prot. n. 15258, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del "Collegamento a 150kV Solofra-Baronissi", nei comuni di Fisciano, Mercato San Severino, Baronissi, in Provincia di Salerno, e nel comune di Solofra, in Provincia di Avellino, Regione Campania, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTE le note prot. n. GRUPPO TERNA/P20220068287 del 5 agosto 2022 e prot. n. GRUPPO TERNA/P20220090283 del 14 ottobre 2022, con le quali la Società, a seguito della richiesta di revisione documentale avanzata dall'allora Ministero della Transizione ecologica ai fini dell'ammissibilità della suddetta istanza con nota prot. n. 23851 del 27 luglio 2022, ha presentato dapprima istanza di proroga (concessa dal Ministero con nota prot. n. 29750 del 19 settembre 2022) e successivamente le integrazioni progettuali richieste;

CONSIDERATO che, nell'ambito della succitata istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche;

- ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i., l'applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;



CONSIDERATO che il progetto, ricompreso nei piani di sviluppo della RTN dal 2010, fa parte dell'intervento 504-P "Riassetto rete AT penisola Sorrentina", volto a favorire una razionalizzazione della rete elettrica AT dell'area;

CONSIDERATO che l'intervento, che prevede la realizzazione dell'elettrodotto misto cavo/aereo/cavo a 150kV "CP Solofra – CP Mercato S.Severino" consistente in un collegamento misto cavo/aereo/cavo a 150 kV tra le Cabine Primarie di Solofra e Mercato San Severino, oltre che un elettrodotto in cavo a 150kV "CP Baronissi – CP Mercato S. Severino" di circa 6,6Km lungo la viabilità esistente nei comuni di Mercato S.S., Fisciano e Baronissi, nello specifico, prevede le seguenti opere:

1. Elettrodotto misto cavo/aereo/cavo a 150kV "CP Solofra – CP Mercato S.Severino", consistente nella realizzazione di un collegamento misto cavo/aereo/cavo a 150 kV tra le Cabine Primarie di Solofra e Mercato San Severino, nella titolarità di e-Distribuzione. Tale opera nel suo complesso è stata suddivisa nei seguenti tratti omogenei dal punto di vista delle caratteristiche tecniche:

- Tratto 1, costituito da porzione di elettrodotto in cavo a 150kV per una lunghezza di circa 0,8Km, dalla C.P. Solofra fino al palo n.1 di transizione cavo/aereo, dell'esistente collegamento a 150 kV denominato "Mercato S.S.-San Valentino con derivazione Solofra", interessando principalmente la viabilità esistente nel comune di Solofra;
- Tratto 2, costituito dal riutilizzo di una porzione di elettrodotto aereo esistente, attualmente non in esercizio, in classe 150 kV "Mercato S.S.- San Valentino con derivazione Solofra" per circa 5,6 Km dal sostegno di transizione n.1 al nuovo sostegno n.T15BIS (che sarà posizionato tra la campata 14-15 esistente), senza interessamento di nuove aree;
- Tratto 3, costituito da nuovo tratto di elettrodotto aereo classe 150kV che parte dal sostegno n.T15BIS e prosegue per circa 0,18Km verso sud-ovest direzione Mercato San Severino terminando sul sostegno di transizione aereo/cavo denominato T16BIS;
- Tratto 4, costituito da nuovo tratto di elettrodotto in cavo a 150kV per una lunghezza di circa 2,4Km, che parte dal sostegno di transizione aereo/cavo T16BIS e giunge alla C.P. di Mercato San Severino", interessando principalmente la viabilità esistente nei comuni di Fisciano e Mercato San Severino;

2. Elettrodotto in cavo a 150kV "CP Baronissi – CP Mercato S. Severino", consistente nella realizzazione di un collegamento in cavo a 150kV in semplice terna tra la C.P. di Mercato S. Severino e la C.P. di Baronissi, avente lunghezza complessiva di 6,6Km interessando la viabilità esistente nei comuni di Mercato S.S., Fisciano e Baronissi. A valle delle realizzazioni dei due collegamenti sarà possibile demolire un tratto di elettrodotto aereo 150 kV "Mercato S.S. – San Valentino con derivazione Solofra", della lunghezza di circa 1,1Km;

CONSIDERATO che l'intervento in progetto non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006, art. 6,



comma 6 e comma 7, né alle condizioni per l'applicazione dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. 152/2006, così come riportato dalla Società proponente nella citata istanza, nonché nella comunicazione prot. n. P20220036860 del 2 maggio 2022, indirizzata alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali – DGVA dell'ex Ministero della Transizione ecologica;

CONSIDERATO che le opere in progetto interessano aree vincolate e/o a tutela paesaggistica ai sensi D. Lgs. n.42/2004, in quanto è presente interferenza con “fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici...” (D.lgs. 42/04 Art. 142 c. 1 lett. c), “territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento...” (D.lgs. 42/04 Art. 142 c. 1 lett. g), nonché una fascia di tutela di 1000 m per sponda relativa al torrente Solofra introdotta dal PTR Campania (D.lgs. 42/04 Art. 134 c. 1 lett. c);

CONSIDERATO altresì che, sebbene le opere di nuova realizzazione non interferiscano direttamente con siti della Rete natura 2000, vista la prossimità di alcuni siti SIC e ZPS a talune parti del tracciato in progetto, il Proponente ha predisposto lo Screening per la valutazione dell'incidenza;

VISTA la citata istanza del 17 maggio 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

VISTA la nota prot. n. 35558 del 27 ottobre 2022, con la quale l'allora Ministero della Transizione ecologica, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento, in data 13/12/2022, mediante Avviso al pubblico sui quotidiani *La Repubblica*, *Corriere della Sera*, *Milano Finanza*, *Il Mattino* e sull'Albo Pretorio del Comune di Baronissi, Mercato San Severino, Solofra, Montoro, Fisciano, rispettivamente in data 07/12/2022, 09/12/2022, 13/12/2022, 14/12/2022, 29/12/2022, nonché sul sito della Regione Campania, in data 15/12/2022;

ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni, non sono pervenute osservazioni, così come anche comunicato da Terna con nota GRUPPOTERNA/P20230131756 del 21 dicembre 2023;

PRESO ATTO delle note prot. n. 18623 del 4 novembre 2022, prot. n. 04238 del 23 marzo 2023 e prot. n. 177175 del 3 novembre 2023, con le quali l'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili- Dipartimento per la programmazione strategia, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici ha chiesto ai comuni interessati di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed



edilizi vigenti, non ricevendo riscontro;

PRESO ATTO della nota prot. n. 24901-P del 30 ottobre 2023, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno ed Avellino ha espresso parere favorevole ai fini paesaggistici, prescrivendo tuttavia alle Amministrazioni comunali di pronunciarsi in merito;

PRESO ATTO che alla suddetta nota della Soprintendenza non è seguito riscontro da parte della Amministrazioni comunali coinvolte;

VISTA la nota prot. n. 43544 del 6 marzo 2024, con la quale la ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” della ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

VISTI i pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

VISTA la Deliberazione n. 131 del 19 marzo 2024, acquisita al prot. Mase in data 4 aprile 2024 con n. 63781, con la quale la Giunta della Regione Campania ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle opere, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso;

CONSIDERATO altresì che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. art. 1- sexies, comma 2,b) del Decreto Legge n. 239/2003;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto ricomprese nei piani di sviluppo della RTN dal 2010 e facenti parte dell’intervento 504-P “Riassetto rete AT penisola Sorrentina”, volto a favorire una razionalizzazione della rete elettrica AT dell’area;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;



VISTO l'“Atto di accettazione”, prot. n. 72074 del 3 luglio 2024, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio del “Collegamento a 150kV Solofra-Baronissi”, nei comuni di Fisciano, Mercato San Severino, Baronissi, in Provincia di Salerno, e nel comune di Solofra, in Provincia di Avellino, Regione Campania, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DGFR17020B2276224 rev 00 del 23 novembre 2021, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.
3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.
4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità



al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.



6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

(Arch. Gianluigi Nocco)

